

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

**R.D. 318 del 1942**  
**CAPO I - Disposizioni di attuazione**

### **Art. 21 Articolo 21**

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.